



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 2 (Traduzione)

"

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, 1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque» designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità; 2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi; 3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo; 4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio; 5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque è una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive; 6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero; 7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attività umana la cui origine fisica è situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente può assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, il suolo,

l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; puo' trattarsi anche di un pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori; 8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa; 9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:

- a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o
- b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali, che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori; 10.

l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati; 11. il termine «il pubblico» designa una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 12. l'espressione «autorita' pubblica» designa:

- a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello,
- b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attivita' o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche,
- c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
- d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte contraente al presente Protocollo. La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative; 13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unita' territoriale al di sotto dello Stato; 14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992; 15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della stessa; 16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore; 17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it